

TRIBUNALE DI TARANTO

**Repubblica Italiana**  
*In nome del Popolo Italiano*

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rossella DI TODARO, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa per controversia iscritta al contenzioso ordinario civile al R.G. n. 7716/2016, promossa da:

**ESSEDUE s.a.s. di Filomena & C., in persona del legale rappresentante pro tempore**

Rappr. e difesa dall'

**FALLIMENTO ESSEDUE s.a.s. di**

rappr. e difesa dall'avv. G. PASSARELLI

alla quale è subentrata la **CURATELA del**

**Filomena & C. , in persona del Curatore,**

- Opponente -

*contro*

**MALTEK INDUSTRIE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore**

rappr. e difeso dall' avv.

-Opposto-

OGGETTO: "OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO"

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con citazione regolarmente notificata all'opposta, la società Essedue s.a.s. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1287/2016, con cui il Tribunale di Taranto, nell'interesse dell'opposta, le intimava il pagamento della somma di € 22.071,15 a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali, come da fatture allegate al ricorso per ingiunzione dall'opposta. Assumeva l'opponente in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, dal momento che ai sensi dell'art 19 c.p.c. essa avrebbe dovuto adire il Tribunale di Napoli Nord, avendo l'opponente la propria sede a Giugliano in Campania; ai sensi dell'art 20 c.p.c. avrebbe dovuto adire il Tribunale di Milano, poiché il contratto si era perfezionato presso la sede della Maltek in Milano e l'obbligazione di pagamento andava eseguita altresì presso il domicilio del creditore, anch'esso in Milano. Nel merito assumeva la non debenza delle somme ingiunte e domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.



L'opposta si opponeva all'eccezione di incompetenza sollevata, rilevando di aver, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, spostato la propria sede a Taranto.

In corso di causa veniva dichiarato il fallimento della società opponente e si costituiva in prosecuzione la curatela.

L'eccezione di incompetenza è fondata. Infatti, ambedue i criteri concorrenti di cui agli artt 19 e 20 c.p.c., applicabili in materia di obbligazioni, mancando una determinazione convenzionale in ordine alla competenza, individuano un foro diverso da quello adito. Ai sensi dell'art 19 c.p.c. ossia secondo il foro del convenuto, la Maltek avrebbe potuto domandare il decreto ingiuntivo al Tribunale di Napoli Nord.

Ai sensi dell'art 20 c.p.c., invece, e dell'art 1182 c.c., che individua come luogo dell'adempimento in relazione alle obbligazioni pecuniarie il domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, la Maltek avrebbe potuto convenire la società debitrice innanzi al Tribunale ove era sorta l'obbligazione di pagamento, cioè il luogo di conclusione del contratto o innanzi al Tribunale del luogo ove l'obbligazione doveva eseguirsi, ossia presso la sede legale del creditore, trattandosi di una società.

In ordine al luogo di conclusione del contratto, l'opponente ha affermato che si sia concluso a distanza e tale assunto, non contestato dalla opposta, fonda la competenza del Tribunale di Milano, ove la Maltek aveva sede, poiché il contratto ai sensi dell'art 1326c.c. si è perfezionato nel luogo in cui il proponente ha ricevuto notizia dell'accettazione della proposta di vendita o comunque nel caso di specie dell'ordine di acquisto, essendosi il contratto concluso verbalmente.

In ordine al luogo del pagamento, si individua ai sensi dell'art 1182 c.c. altresì il Tribunale di Milano, poiché a Milano aveva la sede legale la Maltek al momento della scadenza delle obbligazioni stesse (avvenuta alla data di emissione delle fatture, essendoci sulle stesse la dicitura sotto la voce condizioni di pagamento "rimessa diretta vista fatture"), non rilevando affatto che in epoca di molto successiva, ossia dopo l'emissione dello stesso decreto ingiuntivo, essa abbia mutato la sede legale. Sul punto si sostiene in *giurisprudenza*, con motivazione condivisa, che per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., *"ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte"*<sup>1</sup>.

Tutti i criteri dunque individuano un giudice diverso da quello adito. Secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il

<sup>1</sup> Cass. Sez. 1, *Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006*



Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).

Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza.

In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, secondo cui “In sede di opposizione a **decreto ingiuntivo**, il provvedimento recante la dichiarazione di **incompetenza** del **giudice** che ha emanato il **decreto** monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del **decreto**, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69”<sup>2</sup>.

Pertanto deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da un giudice incompetente e lo stesso deve essere revocato.

Vi è da aggiungere, in ogni caso, che la sopravvenienza del fallimento avrebbe comunque privato di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo emesso, non essendo opponibile al fallimento, in quanto non equiparabile alla sentenza di cui all'art 95, terzo comma, l.f., obbligando il creditore a domandare l'insinuazione al passivo. Infatti “*Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del*

<sup>2</sup> Cass civ sez VI, sent. n.1454/2012



*principio della "par condicio creditorum"*<sup>3</sup>.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate:

- 1). accoglie l'opposizione e, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Napoli Nord o in alternativa quello di Milano; per l'effetto:
- 2) Dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 1287/2016;
- 3) condanna l'opposta alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in € 118,50 per esborsi e € 1000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori..

Taranto, 28/3/2018

IL CANCELLIERE

**Il Giudice**

**(dott.ssa Rossella DI TODARO)**

---

<sup>3</sup> Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 21565 del 13/08/2008*





IL CASO.it

